



REGIONE PUGLIA

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 381/A VI Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N°2 DEL 19/01/2000

"ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI"

L.



Regione

Puglia

Amministrazione Affari Generali - Contratti e Appalti - Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo (Fluviale)
Laziale - Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Istruzione e promozione culturale
SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
Ufficio Coordinamento e Relazioni Sindacali

Prot. **30/ 42191 /P**

21/12/99 Bari

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
10 GEN. 2000	
Prot. N. 10/0009/LGS	
Cat.	Cl. Fasc.

e p.c.

Al Settore Legislativo G.R.

Al Settore Ragioneria

Alla Segreteria della
Presidenza G.R.

Loro Sedi

OGGETTO: Schema di D.D.I. "Esodo volontario Dirigenti Regionali".

Si riscontra la nota di pari oggetto prot. n. 10/1310/LGS del 25.11.99 ed in allegato si trasmette il testo definitivo del disegno di legge.

Al riguardo si evidenzia:

- a. tenuto presente il rilievo che la " formulazione del 1° comma... si presta a possibili differenti interpretazioni ", lo stesso è stato suddiviso in due commi;
- b. è stato aggiunto un comma (l'ultimo) espressamente richiesto con nota prot. n. 20/P/6569/ACCG dal dirigente del Settore Ragioneria;
- c. sono state in parte modificate le date di riferimento;
- d. il testo del d.d.I. da " articolo unico " è stato suddiviso in tre articoli;
- e. è stata conservata l'estensione della normativa anche al personale che ha compiuto il 65° anno di età ed attualmente in servizio sia per motivi di logicità ed equità, sia anche in funzione della prevista abrogazione della l..R. n. 16/91;
- f. in ordine all'opportunità di "precisare che la presente normativa si applica compatibilmente alle vigenti disposizioni contrattuali", a parere dello scrivente, invece che "evitare possibili contrasti interpretativi", determinerebbe, in concreto, il rischio di inefficacia. La disposizione contrattuale prevista dall'art. 17 dell'ipotesi di accordo sottoscritto il 1°

dicembre 1999, infatti, risulta essere una norma a regime che disciplina la "risoluzione consensuale del rapporto", "previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti", che, prima dell'adozione " sono oggetto di concertazione". Viceversa il d.d.l. de quo risulta essere disposizione temporanea e transitoria recante già la disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti;

- g. per il prescritto referto tecnico si rinvia a quello a suo tempo trasmesso e già inviato a codesto Settore dal Settore Ragioneria con nota prot. n. 20/P/6569/ΛAGG del 17.11.99, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. Paolo FIORINO)



Il Dirigente del Settore
(dott. Bernardo NOTARANGELO)



4.

**Regione****Puglia**

Assessorato Affari Generali - Contratti e Appalti - Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo Fluviale
 Lucuale - Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Istruzione e promozione culturale
SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
 Ufficio Coordinamento e Relazioni Sindacali

Proposta di D.D.L.


inerente

" Esodo volontario Dirigenti regionali "

Art. 1

o confermino

1- Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino domanda di cessazione dal servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al 40% della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbe percepito fino al compimento del 65° anno di età.



2- L'importo massimo dell'indennità di cui al comma precedente non potrà superare in ogni caso, le 24 mensilità intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.

3- L'indennità di cui ai precedenti commi sarà corrisposta anche ai dirigenti che hanno compiuto il 65° anno di età e che sono in servizio per effetto di leggi regionali o statali purché presentino istanza di collocamento a riposo entro il 30 giugno 2000. Per il calcolo dell'indennità si considera il periodo che intercorre tra la data di effettivo collocamento a riposo e quella prevista dalle suindicate leggi regionali o statali.



3- La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

5.

Art. 2

- 1- L'indennità di cui all'art. 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di 12 mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
- 2- La cessazione dal servizio avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui al terzo comma dell'art. 1. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

Art. 3

- 1- I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla Tabella A (art. 22, comma 1) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
- 2- La legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (" Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione Puglia ") è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lettera f del 2° comma dell'art. 34 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 è abrogata
- 3- Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

Fasella

DIRER FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE REGIONI ADERENTE ALLA CONFEDIR

DIR-PUGLIA ASSOCIAZIONE DIRIGENTI REGIONE PUGLIA

Codice Fiscale 93055600725 - C/C postale n. 20825709
Viale Unità d'Italia n. 24/B - 70100 BARI - Telefax 080/5368135 - Tel. 080/5405756

Prot. n. 121

Bari, li 29 Novembre 1999

Al Dirigente del
Settore Legislativo
della Giunta Regionale
S E D E

Oggetto: Disegno di legge esodo dirigenti.

Si sollecita codesto Settore ad espletare gli adempimenti di propria competenza, essendo stati acquisiti quelli degli altri settori chiamati ad esprimersi in merito.

IL SEGRETARIO REGIONALE
(dott. Leonardo MASI)



Int. 10/1330/LGS
29.11.99



Regione Puglia

Settore Legislativo Giunta Regionale

Prot. n. 10/1310/LGS

Bari, 25 novembre 1999

Al Settore Personale
e.p.c. Al Settore Ragioneria
Alla Segreteria della
Presidenza G.R.

LORO SEDI

Oggetto: Schema di D.D.L. "Esodo volontario Dirigenti Regionali".

In merito allo schema di disegno di legge indicato in oggetto si rileva, preliminarmente, che la formulazione del 1° comma, nonostante le modifiche suggerite con nota 30/38086/P dell'11/11/99, si presta a possibili differenti interpretazioni atteso che la quantificazione dell'indennità aggiuntiva "una tantum" una volta viene stabilita nella misura del 40% della retribuzione lorda di qualifica (compresa l'indennità di funzione in godimento), ed un'altra volta - laddove si stabilisce l'importo massimo - viene commisurata a "24 mensilità" senza specificare se trattasi di mensilità "ridotte" o "intere".

Perplessità si esprimono, inoltre, riguardo al 2° comma laddove si intende estendere la normativa anche al personale che ha già compiuto il 65° anno di età, ed attualmente in servizio a seguito di specifica richiesta di mantenimento avanzata degli stessi interessati.

Va' considerata, infine, l'opportunità di correlare la presente legge alle disposizioni del nuovo C.C.N.L. della dirigenza che, com'è noto, nel testo della preintesa introduce il principio della "Risoluzione consensuale". Al fine di evitare possibili contrasti interpretativi, si potrebbe precisare che "la presente normativa si applica compatibilmente alle vigenti disposizioni contrattuali".

Per il successivo iter il Settore proponente vorrà far pervenire a questo Settore ed al Settore Ragioneria il testo definitivo del disegno di legge, integrato e modificato anche per effetto della citata nota prot. N. 30/30086/P del Settore Personale e corredato del prescritto referto tecnico, al fine della iscrizione dello stesso d.d.l. all'o.d.g. della G.R. per la relativa approvazione.

IL COORDINATORE
dott. Pasquale Rutigliani

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
UFF. AA.GG. E SEGRETERIA

All'Assessorato al Personale

All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

Alla Segreteria della Presidenza
Della Giunta Regionale

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Loro Sedi

Prot. 20/P/0569 /AA.GG.

del 17 NOV. 1999

OGGETTO: SDL/PER/99/00008 - "Esodo Volontario Dirigenti Regionali"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

IL REFERITO TORNATO DALLA

Si trasmette, in allegato, lo Schema di proposta di Legge in argomento munito del visto di questo Settore, a condizione che il S.D.D.L. in oggetto venga emendato come segue:

All'articolo unico sia aggiunto il comma 7): gli oneri derivanti dal presente D.D.L. graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

Il presente nulla osta viene
rilasciato limitatamente al
testo vistato dalla Ragioneria

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
23 NOV. 1999	
Prot. N.	20/2284/65
Cat.	CI
	EMC

Il Dirigente del Settore
dr. Luciano BARNABA



Regione Puglia

VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
Ufficio AA.GG. e Segreteria

Settore proponente:

DDL: PER/SDL/99/00008 " ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI"

REFERTO TECNICO

(ART. 20 L.R. 17/77 modif. Dalla L.R. 9/93)

**Spesa prevista e fonti di finanziamento: 4 mld nel biennio 2000-2001,
RISORSE DEL BILANCIO AUTONOMO**

Capitolo/i di Entrata : RISORSE DEL BILANCIO AUTONOMO.

**Capitolo/i di Spesa: C.N.I. "SPESE PER L'INDENNITA' ESODO
VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI L.R. N. "**

Spesa riferita al presente bilancio: 0

Spesa riferita ai bilanci futuri:

**(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)
2 MLD BILANCIO DI PREVISIONE 2000 E 2 MLD BILANCIO DI
PREVISIONE 2001**

Note:

**IL RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SI CONCRETIZZA IN UN MINORE
STANZIAMENTO PER GLI ANNI 2000 E 2001 IN RELAZIONE ALLA MANCATA CORRESPONSIONE
DEGLI ONERI RIFLESSI, NELLA MISURA DEL 36% SULLA RETRIBUZIONE LORDA PER
CIASCUNA UNITA' ED INOLTRE NEL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL
50% DELLA SUDETTA INDENNITA' ALL'ANNO 2001.**

**INOLTRE, CON L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 SI AVREBBERO RISPARMI DI GESTIONE,
CHE ANDREBBERO DA UN MINIMO DI CIRCA 2.500.000.000 (duemiliardi e mezzo) AD UN MASSIMO
DI 12.000.000.000= (dodicimiliardi).**

**Il dirigente del Settore Personale
(Dott. Bernardo NOTARANGELO)**

Parere del Settore Ragioneria:

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato**
 Parere negativo per

**Il Dirigente del Settore Ragioneria
(Dott. Luciano BARNABA)**

35/11

REGIONE PUGLIA
Assessorato Programmazione - Enti locali -
Trasparenza - Riordino Enti strumentali -
Settore Programmazione
Ufficio Programma ed Attuazione del Piano

Prot.n. 4118/PRG

Bari, 16 NOV. 1999

Alla Presidenza
della G.R.
Ufficio Segreteria G.R.

e p.c.

Al Coordinatore
Dell'Ufficio Legislativo
della G.R.

LORO SEDI

*7/11/1999
uff. relazioni
5/11*

OGGETTO: Trasmissione schema di disegno di legge "PER/SDL/99/00008 - Esodo volontario dirigenti regionali".

In riferimento al D.D.L. indicato in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Raffaele MATERA

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
23 NOV. 1999	
Prot. N. 10/1275/1999	
Cont.	Cl. Fasc.

EN



REGIONE PUGLIA

Assessorato Affari generali - Contratti e appalti - Demanio e patrimonio -
Demanio marittimo, fluviale e lacuale - Organizzazione e gestione risorse umane - Istruzione e promozione culturale
Settore Personale - Organizzazione e metodi
Ufficio Matricola ed Automazione

11.

Handwritten notes:
M. Di Stefano
15/11/99
30/38086/P

Prot. n. **30/ 38086 /P**

Diart. **11/11/99**

AL SIG. DIRIGENTE
DELL'UFF. LEGISLATIVO DELLA G.R.

AL SETTORE SEGRETERIA DELLA
GIUNTA REGIONALE

AL SIG. ASSESSORE AL PERSONALE

AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE
RAGIONERIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE

LORO SEDI

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
15 NOV. 1999
Prot. N. <i>10/11/99</i>
Cat. Cl. Fasc.

OGGETTO: SCHEMA DI DDL: " ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI "
- Osservazioni ai sensi dell'art. 5 del Regolamento vigente (DGR. n°
395/94) .-


Con riferimento allo schema di Disegno di Legge di pari oggetto qui pervenuto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n°395/94, con nota della Segreteria della Presidenza della Giunta regionale datata 28 ottobre 1999 prot.n. 10/3989/G, il Settore scrivente ritiene opportuno sostituire il **comma 1** dell'articolo unico con il seguente : - " ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 30 giugno 2000 e che presentino domanda di cessazione dal servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva >una tantum < pari al 40% della retribuzione lorda di qualifica, compresa

l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1998, che avrebbe percepito fino al compimento del 65° anno di età. L'importo massimo di detta indennità aggiuntiva non potrà superare le 24 mensilità".

Inoltre propone di modificare al **comma 2 dell'articolo unico** le parole "entro il 31 maggio 1999, con - **"entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"**.

Infine il **comma 4 dell'articolo unico** viene sostituito dal seguente: **" il collocamento a riposo avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto di cui al 1° comma alla data della presentazione della domanda. Per gli altri il collocamento a riposo avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge"**.

Per la restante parte dell'articolato non si ravvisano osservazioni.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Bernardo Notarangelo)

12/11/99
12/11/99
12/11/99
12/11/99
12/11/99

REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
Ufficio AA.GG.

Prot. N. 20/PI 6350/AA.GG.

Bari, 09 NOV. 1999

All' Assessorato
PERSONALE

REGIONE PUGLIA UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
12 NOV. 1999
Prot. N. <i>12/200/65</i>
Cat. Cl. Fasc.

All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

Alla Segreteria della
Presidenza della G.R.

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Loro Sedi

Oggetto: PER/SDL/99/00008 "ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Per l'esame dello Schema di Disegno di Legge in argomento è necessario che venga prodotto il Referto Tecnico previsto dal 2° comma dell'art. 4 del regolamento indicato in oggetto, da compilarsi a cura del Settore proponente seguendo lo schema del modello allegato.

Si precisa che il Referto Tecnico deve contenere sufficienti criteri ed elementi per la quantificazione, tanto della spesa prevista, quanto di eventuali entrate correlate, sia nell'anno di entrata in vigore della legge, sia negli anni di funzionamento a regime.

H

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott. Luciano BARNABA -
Luciano Barnaba

REGIONE PUGLIA

28 OTT. 1999

PRESIDENZA GIUNTA

SETTORE SEGRETERIA GIUNTA

UFFICIO _____

Prot. N. 10/3989/g Pos. _____

Allegati n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

OGGETTO: Trasmissione schema
D.D.L. - Punto N° 4 dell'o.d.g.
del 27/10/1999.

AL SIG. COORDINATORE DELL'UFFICIO
LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

S E D E

AL SIG. ASSESSORE
AL PERSONALE

S E D E

AL SIG. COORDINATORE DEL
SETTORE RAGIONERIA

S E D E

AL SIG. COORDINATORE DEL
SETTORE PERSONALE

S E D E

AL SIG. COORDINATORE DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE

S E D E

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
29 OTT. 1999
Prot. N. 10/1108/199
Cat. Cl. Fasc.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento per la disciplina del procedimento legislativo d'iniziativa del Governo regionale, approvato con provvedimento della Giunta regionale n.726/1993, modificato ed integrato con deliberazione n.395/94, si trasmette, in allegato, il seguente schema di d.d.l., di cui la Giunta regionale ha preso atto, ~~con modifica~~, nella seduta del 27/10/1999 :

"PER/SDL/99/00008 - Esodo volontario dirigenti regionali".

Il Segretario della Giunta
(Dott. Romano DONNO)



Regione Puglia

Assessorato Affari Generali - Contratti e Appalti - Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale - Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Istruzione e Promozione Culturale
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane

PER ^{SDL} / D/3 / 99 / 000 08

Relazione alla proposta D.D.L. inerente: " *Esodo volontario dirigenti regionali* "

La norma proposta si prefigge lo scopo di incentivare l'esodo dei dirigenti regionali.

L'operazione si prefigura a costo zero per l'Amministrazione regionale concretizzandosi in una corresponsione di retribuzione a fronte di una mancata prestazione lavorativa.

Il risparmio per l'Amministrazione regionale si concretizza in un minore stanziamento per gli anni 2000 e 2001 in relazione alla mancata corresponsione degli oneri riflessi, nella misura del 36% sulla retribuzione lorda per ciascuna unità ed inoltre nel differimento dei termini di corresponsione del 50% della suddetta indennità all'anno 2001.

Successivamente al suddetto biennio il risparmio come spesa corrente per il personale sarà pari ad una media di £.100.000.000 per unità beneficiata.

Inoltre la misura concretizza un obiettivo di razionalizzazione della dirigenza che ci si prefigge di raggiungere riducendo in maniera consistente l'organico, portando in detrazione dalla dotazione prevista dalla Tabella A dell'art.22, comma 1, della L.R. 7/97, i posti resi vacanti dall'applicazione della norma proposta.

L'ASSOR...
(Ass. Gestione...)
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Regione Puglia

Assessorato Affari Generali - Contratti e Appalti - Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale - Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Istruzione e Promozione Culturale
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane

PER/DIS/99/000.08

Proposta D.D.L. inerente: "Esodo volontario dirigenti regionali"

Articolo unico

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo entro il 30 giugno 2000 e che presentino domanda di collocamento a riposo entro il 31 dicembre 1999, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al 40% della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1998, che avrebbe percepito fino al compimento del 65° anno di età. L'importo massimo di detta indennità aggiuntiva non potrà superare le ventiquattro mensilità.
2. L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta anche ai dirigenti che abbiano già compiuto il 65° anno di età e che sono ancora in servizio per effetto delle leggi regionali o statali, purchè presentino istanza di collocamento a riposo entro il 31 maggio 1999. Per il calcolo di detta indennità si considera il periodo che intercorre tra la data di effettivo collocamento a riposo e quella prevista in forza delle leggi regionali o statali suindicate.
3. La suddetta indennità sarà corrisposta fino ad un massimo di 12 mensilità entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
4. Il collocamento a riposo avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento alla data della presentazione della domanda. Per gli altri il collocamento a riposo avverrà alla data di maturazione del diritto.
5. I posti resi vacanti in applicazione del presente articolo sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla Tabella A (art.22, comma 1) della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997.
6. La Legge Regionale 31 dicembre 1991, n.16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n.413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.37"(Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lett.f) del 2° comma dell'art. 34 delle Leggi Regionali n.7 e 8 del 4 febbraio 1997 è abrogata.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consigliare il 27.1.2000